COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO

Provincia di Alessandria

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 del 26/09/2012

OGGETTO : CONSORZIO AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA (A.T.L.) "ALEXALA" MODIFICHE ALLO STATUTO. PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE.

L'anno duemiladodici, addì ventisei, del mese di settembre, alle ore 21 e minuti 00, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, dallo Statuto e dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i componenti di questo Organo sotto indicati:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Mauro CABIATI	*SINDACO*	**X**	
Renzo AVONTO	*CONSIGLIERE*	**X**	
Germano DELMIGLIO	*CONSIGLIERE*	**X**	
Ornella STOCCO	*CONSIGLIERE*		**X**
Marco RESTA	*CONSIGLIERE*	**X**	
Franca AVONTO	*CONSIGLIERE*	**X**	
Marina DEGIORGIS	*CONSIGLIERE*	**X**	
Matteo CABERLETTI	*CONSIGLIERE*		**X**
Bruno BAIARDO	*CONSIGLIERE*		**X**
Ugo FERRARIS	*CONSIGLIERE*	**X**	
Roberto OLIARO	*CONSIGLIERE*	**X**	
Fabrizio BREMIDE	*CONSIGLIERE*		**X**
Giuseppe DOMENICALE	*CONSIGLIERE*	**X**	
	Totale	**9**	**4**

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig Mauro CABIATI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

che con deliberazione consiliare n. 15 DEL 24/07/2007, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Villanova Monferrato ha aderito al Consorzio istituito a norma della legge regionale 22 ottobre 1996 n. 75 e successive modificazioni ed integrazioni, denominato: "Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della provincia di Alessandria", indicata come forma abbreviata ALEXALA;

la Regione Piemonte ha approvato la legge regionale 10 del 10 luglio 2011, con cui modifica la predetta legge regionale 75/1996 e le relative norme quadro disciplinanti le A.T.L.. In particolare, si afferma l'attività strumentale delle A.T.L. nei confronti dei soci a norma dell'art. 13 D.L. 223/2006, si chiarisce la non rilevanza economica delle attività da esse svolte e si modificano parzialmente i requisiti di ammissione alle stesse;

tali modifiche devono essere recepite dalle A.T.L. nei propri statuti, al fine di poter continuare a ricevere i contributi per le attività ordinarie di funzionamento da parte della Regione;

che lo Statuto di ALEXALA deve essere sottoposto a revisione anche per l'adeguamento del numero dei membri del Consiglio direttivo entro il primo rinnovo dello stesso, a norma dell'art. 6 comma 5 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 nonché in prospettiva di future modifiche normative e conseguentemente statutarie derivanti dall'attuazione delle disposizioni concernenti il riordino degli enti strumentali e degli organismi partecipati;

che la revisione statutaria obbligatoria è l'occasione per provvedere all'aggiornamento di alcune clausole statutarie nell'ottica della semplificazione delle procedure e della maggiore efficienza dell'Ente;

il Consiglio direttivo di ALEXALA ha proposto ai consorziati una modifica statutaria aderente alla nuova normativa regionale;

la proposta di modifica dello Statuto è stata approvata dal Consiglio direttivo di ALEXALA nella seduta del 24/07/2012;

preso atto che con posta elettronica certificata ALEXALA ha trasmesso a questo Ente la documentazione per l'aggiornamento dello Statuto;

rilevato che le modifiche statutarie hanno la finalità di adeguare lo statuto alla normativa regionale e statale. Le modifiche statutarie sono contenute nell'allegato A che costituisce parte integrante della deliberazione;

più specificatamente, in conformità agli artt. 14 della legge regionale. 10 del 11 luglio 2011 e art. 11 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75, le modifiche riguardano:

a) l'articolo 3 "OGGETTO E ATTIVITA"' è sostituito dal seguente: "*Il Consorzio opera senza fine di lucro e ha per oggetto sociale esclusivo la promozione dell'interesse economico collettivo nell'ambito turistico di riferimento. Opera nell'ambito delle funzioni indicate nell'articolo 10 della legge regionale 75/96, strumentali all'attività degli enti pubblici partecipanti, attraverso le seguenti attività: a) raccolta a diffusione delle informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli Uffici di informazione e accoglienza turistica; b) assistenza a i turisti, compresa la prenotazione dei servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico; c) promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché di manifestazioni e iniziative dirette ad attirare i turisti e a favorirne il soggiorno; d) sensibilizzazione degli operatori, delle amministrazione e delle popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità turistica; e) ogni altra azione volta a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori. Può inoltre occuparsi dello svolgimento esternalizzato di eventuali ulteriori funzioni amministrative pubbliche di volta in volta conferite dagli enti pubblici partecipanti. Il Consorzio opera esclusivamente con gli enti costituenti, partecipanti o affidanti, nel territorio di competenza, con divieto di effettuare prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati; Il Consorzio non può partecipare a società o enti, salvo il caso di esplicita deroga prevista dalla normativa vigente. Il Consorzio non può agire in mercati concorrenziali né svolgere attività di rilievo economico o che comunque comportino la percezione di corrispettivi o di somme a carico dei destinatari dell'attività. Il Consorzio svolge la propria attività esclusivamente nell'interesse generale della collettività, in condizioni di assoluta imparzialità e con il divieto*

di promuovere o di sponsorizzare, in qualunque forma, specifiche iniziative riconducibili a specifici operatori economici facenti parte o meno del Consorzio medesimo".

b) Il primo comma dell'art. 4 "SOCI – REQUISITI" è sostituito nel seguente "*Possono essere soci dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. 75 del 22/10/96: a) le province, la Regione e le Camere di commercio; b) gli enti locali, le associazioni turistiche pro loco e gli altri enti pubblici interessati; c) le associazioni di categoria del settore turistico, gli enti e le associazioni interessati al turismo, nonché gli operatori che perseguano fini analoghi a quelli di cui all'articolo 10 della legge regionale 75/96. E' vietato ai partecipanti di cui alla lettera c) di vendere al Consorzio servizi o forniture, o di svolgere lavori a favore dello stesso, se non a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica svolta nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.*

c) Dopo il secondo comma dell'art. 10 è introdotta la seguente dicitura "*E' vietata la distribuzione di utili o di quote del patrimonio, comunque denominati".*

Inoltre, sono apportate in ottemperanza alle disposizioni di legge (art. 6 comma 5 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78) e per esigenze di semplificazione ed efficienza, le seguenti modifiche:

a) l'art. 6 "PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO" è sostituito dal seguente: "*La qualità di socio si perde per: 1) cessazione effettiva e completa dell'attività del socio. La cessazione deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed è efficace da quel momento. Il Consiglio ne prende atto in apposito verbale.*

2) Recesso. La dichiarazione di recesso deve pervenire all'Agenzia mediante raccomandata con avviso di ricevimento, Posta Elettronica Certificata, o altro strumento di comunicazione adeguatamente tracciabile. Il recesso ha effetto dalla chiusura dell'esercizio sociale in corso ove pervenga almeno tre mesi prima dal suo termine; altrimenti ha effetto dalla chiusura dell'esercizio successivo o da altra data anteriore, accordata a discrezione del Consiglio Direttivo, ad esplicita richiesta del recedente.

3) Esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo qualora il socio:

a) danneggi gli interessi dell'Agenzia mediante atti che ne compromettano o ne pregiudichino il regolare andamento e l'immagine; b) venga meno agli impegni assunti in qualità di socio dell'Agenzia o risulti inadempiente rispetto al pagamento delle quote sociali; c) non rispetti le disposizioni dello Statuto, gli eventuali regolamenti, le deliberazioni assunte dagli organi dell'Agenzia.

Al socio escluso, non compete alcun rimborso dei beni da lui conferiti o delle quote o contributi da lui versati al fondo consortile, né alcuna spettanza sul patrimonio consortile. Sono esclusi di diritto i soci dichiarati falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa o ammessi alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata. Il socio cessante o recedente deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della sua cessazione o del suo recesso, nonché definire i rapporti giuridici instaurati in qualità di membro dell'Agenzia, nei confronti dei soci dell'Agenzia e/o di terzi. I beni conferiti, le quote sociali, i contributi versati non a fondo perduto vengono restituiti senza interessi dopo che gli obblighi di cui al comma precedente siano stati soddisfatti. La restituzione o il rimborso non possono eccedere il valore proporzionale della quota di partecipazione all'Agenzia che sarebbe spettata al recedente, in base ai valori di bilancio se l'Agenzia si fosse sciolta alla data di operatività del recesso.";

b) all'articolo 13 "COSTITUZIONE – ADUNANZA DELLA ASSEMBLEA", il comma 7 è sostituito dal seguente: "*La convocazione è effettuata con un preavviso di almeno 10 giorni ed è comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento, Posta Elettronica Certificata, o altro strumento di comunicazione adeguatamente tracciabile.*";

c) all'art. 14 "POTERI DELL'ASSEMBLEA", il punto 2) del comma 1 è sostituito dal seguente: "*la nomina dei Componenti del Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dall'articolo 15 del presente Statuto;";*

d) l'articolo 15 "CONSIGLIO DIRETTIVO" è sostituito dal seguente: "*Il Consiglio Direttivo è composto da n. 5 membri nominati dall'Assemblea, con le modalità indicate al presente articolo. Il numero massimo dei consiglieri si intende automaticamente adeguato ad eventuali successive disposizioni legislative o regolamentari, nazionali o regionali, di grado superiore rispetto al presente statuto. Sulla base del numero massimo di consiglieri nominabili, l'Assemblea indica il numero di Consiglieri che devono essere designati dai soci pubblici e il numero dei consiglieri che devono essere designati dai soci privati, tenuto conto che la maggioranza dei Consiglieri deve in ogni caso essere designata dai soci pubblici. Laddove l'Assemblea non decidesse diversamente, sono designati dai soci pubblici la metà più uno dei Consiglieri; la parte restante è designata dai soci privati. Il Consiglio così nominato eleggerà al suo interno, a maggioranza assoluta dei componenti, un Presidente, tra i membri designati dai soci pubblici, e un Vicepresidente, tra i membri designati dai soci privati. I Consiglieri restano in carica 3 anni. Nel caso in cui venisse a mancare per qualsiasi ragione un membro del Consiglio Direttivo, si procederà alla sua sostituzione secondo le disposizioni dell'art. 2386 del codice civile nel rispetto dei criteri previsti dal presente articolo. I sostituti durano in carica sino al termine del mandato dei sostituiti.*";

e) all'articolo 17 "CONVOCAZIONE E ADUNANZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO" viene integrata la dicitura "*per presenza si intende anche il ricorso a sistemi di audio e video conferenza"*

esaminato e ritenutolo meritevole di approvazione lo schema del nuovo Statuto societario di cui all'allegato B;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri;

vista la legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 e successive modifiche ed integrazione

visto il T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000)

visto lo Statuto Comunale;

Il Consiglio Comunale

Udito il Relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto.

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dato atto che dallo stesso non emerge alcun rilievo.

con 9 voti favorevoli; 0 voti astenuti 0 contrari su 9 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

- di prendere atto, approvandole, delle modifiche allo statuto del Consorzio così come proposte dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio riportate nell'allegato A, e del nuovo testo integrale dello stesso, di cui all'allegato B, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

- di autorizzare il Sindaco a partecipare all'assemblea societaria esprimendo la volontà dell'Amministrazione manifestata nel presente atto;

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
(Mauro CABIATI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI)

Si attesta la regolarità tecnico contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(RAG. ORNELLA GARBARINO)

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(01GEOM. PASQUALE BARBATO)

Si attesta la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito www.comune.villanovamonferrato.al.it (art. 32 L.69/2009) dal _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data _____

☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 - del D.lgs 267/2000)

☑ perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art.134 c.3 D.Lgs. 267/00)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI)

Consorzio Alexala – Modifiche allo Statuto

Versione del 24 luglio 2012

Al fine di adeguare lo statuto del Consorzio Alexala alle richieste dalla Regione Piemonte, disposte con la L. R. n. 10/2011, riportiamo di seguito la tavola sinottica contenente le integrazioni e modificazioni dello statuto medesimo.

Versione originale dello Statuto	Modifiche richieste dalla Regione
Titolo I **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA** **ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE** E' costituito il Consorzio ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del codice civile e secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 22 ottobre 1996 n. 75 e successive modificazioni ed integrazioni, denominato: "Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della provincia di Alessandria", indicata come forma abbreviata ALEXALA consorzio. L'Agenzia intende operare con attività senza scopo di lucro regolata dalle norme contenute nel presente statuto. La durata dell'Agenzia è fissata sino al 31 dicembre 2020 e può essere prorogata dall'Assemblea dei Soci che potrà pure deliberare lo scioglimento anticipato del Consorzio nei modi di legge.	**Titolo I** **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA** *(identico)*
ARTICOLO 2 - SEDE Il Consorzio ha, attualmente, sede legale in Alessandria, Piazza Santa Maria di Castello 14. Per esigenze organizzative e su determinazione del Consiglio Direttivo potrà essere mutata la sede legale e potranno essere autorizzati altri Uffici, succursali, agenzie e rappresentanze.	*(identico)*
Titolo II **OGGETTO SOCIALE** **ARTICOLO 3 - OGGETTO**	**ARTICOLO 3 – OGGETTO E ATTIVITA**

L'Agenzia si propone di organizzare a livello provinciale l'attività di promozione, accoglienza, informazione ed assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati operanti nelle zone di riferimento, in particolare: a) raccoglie e diffonde le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando e coordinando a tal fine gli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) e raccordandosi all'Agenzia per la Promozione Turistica del Piemonte; b) fornisce assistenza ai turisti, compresa la prenotazione di servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico; c) promuove e realizza iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche di ampio respiro nonché manifestazioni di iniziativa turistica dirette ad attrarre i turisti e a favorirne il soggiorno; d) sensibilizza gli operatori, le amministrazioni e le popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e di ospitalità turistica; e) favorisce la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica. L'Agenzia potrà compiere operazioni commerciali, finanziarie ed imprenditoriali, purché funzionalmente ed esclusivamente connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale.	Il Consorzio opera senza fine di lucro e ha per oggetto sociale esclusivo la promozione dell'interesse economico collettivo nell'ambito turistico di riferimento. Opera nell'ambito delle funzioni indicate nell'articolo 10 della legge regionale 75/96, strumentali all'attività degli enti pubblici partecipanti, attraverso le seguenti attività: a) raccolta a diffusione delle informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli Uffici di informazione e accoglienza turistica; b) assistenza a i turisti, compresa la prenotazione dei servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico; c) promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché di manifestazioni e iniziative dirette ad attirare i turisti e a favorirne il soggiorno; d) sensibilizzazione degli operatori, delle amministrazione e delle popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità turistica; e) ogni altra azione volta a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori. Può inoltre occuparsi dello svolgimento esternalizzato di eventuali ulteriori funzioni amministrative pubbliche di volta in volta conferite dagli enti pubblici partecipanti. Il Consorzio opera esclusivamente con gli enti costituenti, partecipanti o affidanti, nel territorio di competenza, con divieto di effettuare prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati. Il Consorzio non può partecipare a società o enti, salvo il caso di esplicita deroga prevista dalla normativa vigente. Il Consorzio non può agire in mercati

	concorrenziali né svolgere attività di rilievo economico o che comunque comportino la percezione di corrispettivi o di somme a carico dei destinatari dell'attività. Il Consorzio svolge la propria attività esclusivamente nell'interesse generale della collettività, in condizioni di assoluta imparzialità e con il divieto di promuovere o di sponsorizzare, in qualunque forma, specifiche iniziative riconducibili a specifici operatori economici facenti parte o meno del Consorzio medesimo.
Titolo III **SOCI - REQUISITI - AMMISSIONE - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO - OBBLIGHI E DIRITTI** **ARTICOLO 4 - SOCI - REQUISITI** Possono essere soci dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. 75 del 22/10/96 la Provincia di Alessandria, la Camera di Commercio di Alessandria, gli Enti Locali, le Associazioni Turistiche Pro Loco iscritte all'Albo Provinciale, Enti e Associazioni interessati al turismo, le Associazioni e le organizzazioni degli operatori turistici, i Consorzi di Imprenditori turistici gli operatori economici interessati al turismo associati e/o consorziati che agiscono prevalentemente nell'ambito turistico provinciale. In ogni caso deve essere garantita la presenza maggioritaria dei soggetti pubblici ai sensi dell'art. 11 legge regionale numero 75/96. I soci si distinguono in tre categorie: - soci fondatori: sono i soggetti pubblici o privati che partecipano alla costituzione dell'Agenzia; - soci sostenitori: sono i soggetti pubblici o privati ammessi dopo la costituzione dell'Agenzia in possesso di almeno cinque quote sociali. - soci ordinari: sono i soggetti pubblici e/o	**ARTICOLO 4 - SOCI - REQUISITI** Possono essere soci dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. 75 del 22/10/96: a) le province, la Regione e le Camere di commercio; b) gli enti locali, le associazioni turistiche pro loco e gli altri enti pubblici interessati; c) le associazioni di categoria del settore turistico, gli enti e le associazioni interessati al turismo, nonché gli operatori che perseguano fini analoghi a quelli di cui all'articolo 10 della legge regionale 75/96. E' vietato ai partecipanti di cui alla lettera c) di vendere al Consorzio servizi o forniture, o di svolgere lavori a favore dello stesso, se non a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica svolta nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. In ogni caso deve essere garantita la presenza maggioritaria dei soggetti pubblici ai sensi dell'art. 11 legge regionale numero 75/96.

privati ammessi all'Agenzia successivamente alla sua costituzione a norma del presente Statuto, in possesso da una a quattro quote sociali.	I soci si distinguono in tre categorie: - soci fondatori: sono i soggetti pubblici o privati che partecipano alla costituzione dell'Agenzia; - soci sostenitori: sono i soggetti pubblici o privati ammessi dopo la costituzione dell'Agenzia in possesso di almeno cinque quote sociali. - soci ordinari: sono i soggetti pubblici e/o privati ammessi all'Agenzia successivamente alla sua costituzione a norma del presente Statuto, in possesso da una a quattro quote sociali.
ARTICOLO 5 - AMMISSIONE L'ammissione dei nuovi soci subordinata all'accettazione del presente statuto è deliberata dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio. La richiesta deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo, e deve, contenere la dichiarazione di piena conoscenza del presente statuto e di eventuali regolamenti interni adottati dagli organi dell'Agenzia e di accettazione di questi ultimi nella loro integrità. La delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa e l'aspirante socio potrà ripresentare la domanda non prima di 12 mesi. All'atto di ammissione i soci devono sottoscrivere il numero minimo di quote sociali di cui all'art. 8.	*(identico)*
ARTICOLO 6 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO La qualità di socio si perde per: 1) cessazione effettiva e completa dell'attività del socio. La cessazione deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed è efficace da quel momento. Il Consiglio ne prende atto in apposito verbale. 2) Recesso. La dichiarazione di recesso deve pervenire all'Agenzia mediante raccomandata con avviso di ricevuta. Il	**ARTICOLO 6 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO** La qualità di socio si perde per: 1) cessazione effettiva e completa dell'attività del socio. La cessazione deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed è efficace da quel momento. Il Consiglio ne prende atto in apposito verbale. 2) Recesso. La dichiarazione di recesso deve pervenire all'Agenzia mediante raccomandata con avviso di ricevimento,

recesso ha effetto dalla chiusura dell'esercizio sociale in corso ove pervenga almeno tre mesi prima dal suo termine; altrimenti ha effetto dalla chiusura dell'esercizio successivo o da altra data anteriore, accordata a discrezione del Consiglio Direttivo, ad esplicita richiesta del recedente. 3) Esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo qualora il socio: a) danneggi gli interessi dell'Agenzia mediante atti che ne compromettano o ne pregiudichino il regolare andamento e l'immagine; b) venga meno agli impegni assunti in qualità di socio dell'Agenzia; c) non rispetti le disposizioni dello Statuto, gli eventuali regolamenti, le deliberazioni assunte dagli organi dell'Agenzia. Al socio escluso, non compete alcun rimborso dei beni da lui conferiti o delle quote o contributi da lui versati al fondo consortile, né alcuna spettanza sul patrimonio consortile. Sono esclusi di diritto i soci dichiarati falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa o ammessi alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata. Il socio cessante o recedente deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della sua cessazione o del suo recesso, nonché definire i rapporti giuridici instaurati in qualità di membro dell'Agenzia, nei confronti dei soci dell'Agenzia e/o di terzi. I beni conferiti, le quote sociali, i contributi versati non a fondo perduto vengono restituiti senza interessi dopo che gli obblighi di cui al comma precedente siano stati soddisfatti. La restituzione o il rimborso non possono eccedere il valore proporzionale della quota di partecipazione all'Agenzia che sarebbe	Posta Elettronica Certificata, o altro strumento di comunicazione adeguatamente tracciabile. Il recesso ha effetto dalla chiusura dell'esercizio sociale in corso ove pervenga almeno tre mesi prima dal suo termine; altrimenti ha effetto dalla chiusura dell'esercizio successivo o da altra data anteriore, accordata a discrezione del Consiglio Direttivo, ad esplicita richiesta del recedente. 3) Esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo qualora il socio: a) danneggi gli interessi dell'Agenzia mediante atti che ne compromettano o ne pregiudichino il regolare andamento e l'immagine; b) venga meno agli impegni assunti in qualità di socio dell'Agenzia o risulti inadempiente rispetto al pagamento delle quote sociali; c) non rispetti le disposizioni dello Statuto, gli eventuali regolamenti, le deliberazioni assunte dagli organi dell'Agenzia. Al socio escluso, non compete alcun rimborso dei beni da lui conferiti o delle quote o contributi da lui versati al fondo consortile, né alcuna spettanza sul patrimonio consortile. Sono esclusi di diritto i soci dichiarati falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa o ammessi alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata. Il socio cessante o recedente deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della sua cessazione o del suo recesso, nonché definire i rapporti giuridici instaurati in qualità di membro dell'Agenzia, nei confronti dei soci dell'Agenzia e/o di terzi. I beni conferiti, le quote sociali, i contributi versati non a fondo perduto vengono restituiti senza interessi dopo che gli obblighi di cui al comma precedente siano

spettata al recedente, in base ai valori di bilancio se l'Agenzia si fosse sciolta alla data di operatività del recesso.	stati soddisfatti. La restituzione o il rimborso non possono eccedere il valore proporzionale della quota di partecipazione all'Agenzia che sarebbe spettata al recedente, in base ai valori di bilancio se l'Agenzia si fosse sciolta alla data di operatività del recesso.
ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI I soci si obbligano: a) alla scrupolosa osservanza delle norme dello statuto, dei regolamenti, degli atti e delle deliberazioni degli organi dell'Agenzia; b) agli adempimenti degli impegni assunti dall'Agenzia nell'interesse comune; c) a comunicare tempestivamente all'Agenzia le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale, e dei legali rappresentanti. I soci hanno diritto di ricevere le notizie inerenti allo svolgimento delle attività di Agenzia.	*(identico)*
ARTICOLO 8 - QUOTE SOCIALI La partecipazione di ciascun socio all'Agenzia è suddivisa, in quote sociali ciascuna pari a 520 Euro. Le quote sociali non sono cedibili. All'atto della costituzione dell'ALEXALA Consorzio i soci fondatori si impegnano a sottoscrivere almeno dieci quote sociali, i soci sostenitori almeno cinque quote sociali e i soci ordinari si impegnano a sottoscrivere almeno una quota sociale all'atto dell'ammissione.	*(identico)*
ARTICOLO 9 - SPESE SOCIALI I soci si impegnano a far fronte a tutte le spese di gestione dell'Agenzia fino ad un importo massimo annuo pari alle quote sociali sottoscritte.	*(identico)*
ARTICOLO 10 - FONDO SOCIALE Il fondo sociale è costituito: 1) dai beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, nonché dai diritti sui medesimi conferiti all'Agenzia;	**ARTICOLO 10 - FONDO SOCIALE** Il fondo sociale è costituito: 1) dai beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, nonché dai diritti sui medesimi conferiti all'Agenzia;

2) dalle quote sociali; 3) dai contributi a fondo perduto versato dai soci o da terzi; 4) dai beni acquistati con le disponibilità dell'Agenzia; 5) dai residui attivi d'esercizio non destinati diversamente; 6) da ogni altro contributo disposto in favore dell'Agenzia, da parte di soggetti pubblici o privati, non specificatamente finalizzato alle attività ordinarie di gestione dell'Agenzia. I soci che perdono tale qualità in quanto esclusi, non possono richiedere la divisione del fondo. Allo scioglimento dell'Agenzia vengono rimborsati ai soci i finanziamenti infruttiferi, i contributi e le quote da essi versati; vengono altresì restituiti i beni conferiti all'Agenzia, o, in caso di impossibilità, viene corrisposto il controvalore. Non vengono restituiti i beni, né rimborsati i valori rimessi all'Agenzia a fondo perduto. Se il fondo sociale non è sufficiente al rimborso integrale, si procede ad un riparto proporzionale ai conferimenti effettuati. Se il fondo risulta eccedente rispetto al rimborso da effettuare, l'eccedenza viene ripartita in misura proporzionale alle quote sociali.	2) dalle quote sociali; 3) dai contributi a fondo perduto versato dai soci o da terzi; 4) dai beni acquistati con le disponibilità dell'Agenzia; 5) dai residui attivi d'esercizio non destinati diversamente; 6) da ogni altro contributo disposto in favore dell'Agenzia, da parte di soggetti pubblici o privati, non specificatamente finalizzato alle attività ordinarie di gestione dell'Agenzia. I soci che perdono tale qualità in quanto esclusi, non possono richiedere la divisione del fondo. E' vietata la distribuzione di utili o di quote del patrimonio, comunque denominati. Allo scioglimento dell'Agenzia vengono rimborsati ai soci i finanziamenti infruttiferi, i contributi e le quote da essi versati; vengono altresì restituiti i beni conferiti all'Agenzia, o, in caso di impossibilità, viene corrisposto il controvalore. Non vengono restituiti i beni, né rimborsati i valori rimessi all'Agenzia a fondo perduto. Se il fondo sociale non è sufficiente al rimborso integrale, si procede ad un riparto proporzionale ai conferimenti effettuati. Se il fondo risulta eccedente rispetto al rimborso da effettuare, l'eccedenza viene ripartita in misura proporzionale alle quote sociali.
ARTICOLO 11 - FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' L'attività dell'agenzia è finanziata mediante: a) le quote di adesione; b) le quote di partecipazione annuale dei soci; c) i contributi concessi dalla Regione; d) contributi concessi da altri soggetti; e) entrate derivate da prestazioni di servizi a terzi ai soci ed altri proventi. Annualmente il Consiglio Direttivo	*(identico)*

sottopone all'approvazione dell'Assemblea il programma di massima dell'attività dell'Agenzia per l'anno successivo, nonché il piano finanziario per l'attuazione del medesimo. Il piano finanziario tiene conto dei diversi tipi di entrate di cui al comma precedente e determina l'importo, non coperto da altre entrate, che può essere coperto dalle contribuzioni annuali dei soci in misura proporzionale e non superiore alle quote sottoscritte, con una base minima di contribuzione stabilita annualmente dall'assemblea. A fronte di progetti di rilevante interesse generale attinente allo scopo sociale è previsto il ricorso al finanziamento straordinario da parte dei soci. La decisione deve essere assunta dall'Assemblea ordinaria e non ha effetto nei confronti dei soci dissenzienti. Il programma di attività, il relativo quadro finanziario e il riparto dell'importo che deve essere coperto dai contributi obbligatori annuali dei soci è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. Tutti i soci sono tenuti a versare i contributi obbligatori annuali determinati ai sensi del comma precedente, anche se assenti, astenuti o dissenzienti.	
ARTICOLO 12 - GLI ORGANI Gli organi dell'Agenzia sono: a) l'Assemblea; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Collegio dei Revisori.	*(identico)*
ARTICOLO 13 - COSTITUZIONE - ADUNANZA DELLA ASSEMBLEA L'Assemblea è costituita da tutti i soci. Ogni socio avente diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da una persona fisica, munita di delega scritta a firma del legale rappresentante del socio rappresentato.	**ARTICOLO 13 - COSTITUZIONE - ADUNANZA DELLA ASSEMBLEA** L'Assemblea è costituita da tutti i soci. Ogni socio avente diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da una persona fisica, munita di delega scritta a firma del legale rappresentante del socio rappresentato.

Le deleghe, oltreché per una singola Assemblea, possono essere conferite anche per una pluralità di Assemblee successive. L'Assemblea è convocata dal suo Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente. L'Assemblea deve essere convocata in via ordinaria due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo presentati dal Consiglio Direttivo. La convocazione per l'approvazione del bilancio consuntivo deve avvenire entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Deve essere altresì convocata, quando ne facciano richiesta il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un quarto delle quote sociali. La convocazione avviene con preavviso scritto con Raccomandata R.R. di almeno dieci giorni. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà delle quote sociali. Essa delibera con il voto favorevole della metà più una delle quote dei soci presenti. Per le deliberazioni di cui ai punti 5 e 7 dell'art. 14, sono richiesti anche la presenza e il voto favorevole dei due terzi delle quote sociali. L'Assemblea nomina un Segretario, che ne raccoglie le deliberazioni in apposito libro verbali.	Le deleghe, oltreché per una singola Assemblea, possono essere conferite anche per una pluralità di Assemblee successive. L'Assemblea è convocata dal suo Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente. L'Assemblea deve essere convocata in via ordinaria due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo presentati dal Consiglio Direttivo. La convocazione per l'approvazione del bilancio consuntivo deve avvenire entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Deve essere altresì convocata, quando ne facciano richiesta il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un quarto delle quote sociali. La convocazione è effettuata con un preavviso di almeno 10 giorni ed è comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento, Posta Elettronica Certificata, o altro strumento di comunicazione adeguatamente tracciabile. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà delle quote sociali. Essa delibera con il voto favorevole della metà più una delle quote dei soci presenti. Per le deliberazioni di cui ai punti 5 e 7 dell'art. 14, sono richiesti anche la presenza e il voto favorevole dei due terzi delle quote sociali. L'Assemblea nomina un Segretario, che ne raccoglie le deliberazioni in apposito libro verbali.
ARTICOLO 14 - POTERI DELL'ASSEMBLEA Spettano all'Assemblea: 1) l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo; 2) nomina i componenti del Consiglio Direttivo secondo i criteri di cui al successivo art. 15;	**ARTICOLO 14 - POTERI DELL'ASSEMBLEA** Spettano all'Assemblea: 1) l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo; 2) la nomina dei Componenti del Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dall'articolo 15 del presente Statuto;

3) la nomina del Collegio dei Revisori e del suo Presidente (cc artt. 2458 - 2460); 4) la determinazione degli eventuali compensi spettanti al Presidente, al Consiglio Direttivo ed ai Revisori dei Conti; 5) stabilisce il numero dei componenti il Comitato Tecnico Programmatico e procede alla loro nomina; 6) l'approvazione di eventuali modifiche allo Statuto dell'Agenzia; 7) le decisioni relative allo scioglimento dell'Agenzia e, se necessario, la nomina di un liquidatore e la definizione dei suoi poteri; 8) la formulazione di pareri motivati in ordine alle deliberazioni del Consiglio Direttivo relative alla struttura organizzativa e all'assunzione del personale, di cui al successivo art. 21; 9) promuove la costituzione e l'attività degli IAT; 10) approva la Pianta Organica su proposta del Consiglio Direttivo.	3) la nomina del Collegio dei Revisori e del suo Presidente (cc artt. 2458 - 2460); 4) la determinazione degli eventuali compensi spettanti al Presidente, al Consiglio Direttivo ed ai Revisori dei Conti; 5) stabilisce il numero dei componenti il Comitato Tecnico Programmatico e procede alla loro nomina; 6) l'approvazione di eventuali modifiche allo Statuto dell'Agenzia; 7) le decisioni relative allo scioglimento dell'Agenzia e, se necessario, la nomina di un liquidatore e la definizione dei suoi poteri; 8) la formulazione di pareri motivati in ordine alle deliberazioni del Consiglio Direttivo relative alla struttura organizzativa e all'assunzione del personale, di cui al successivo art. 21; 9) promuove la costituzione e l'attività degli IAT; 10) approva la Pianta Organica su proposta del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è composto da n. 11 membri e precisamente: il Presidente, il Vicepresidente e 9 Consiglieri. I componenti del Consiglio vengono nominati dall'Assemblea secondo i seguenti criteri: a)- 1 membro designato dalla Regione Piemonte; - 1 membro designato dalla Provincia di Alessandria; - 1 membro designato dalla C.C.I.A.A. di Alessandria; - 1 membro designato dalla maggioranza dei Comuni soci fondatori e sostenitori; - 1 membro designato dalla maggioranza delle Comunità Montane partecipanti all'assemblea; b) 2 membri designati dalla maggioranza dei soci fondatori e sostenitori privati	**ARTICOLO 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO** Il Consiglio Direttivo è composto da n. 5 membri nominati dall'Assemblea, con le modalità indicate al presente articolo. Il numero massimo dei consiglieri si intende automaticamente adeguato ad eventuali successive disposizioni legislative o regolamentari, nazionali o regionali, di grado superiore rispetto al presente statuto. Sulla base del numero massimo di consiglieri nominabili, l'Assemblea indica il numero di Consiglieri che devono essere designati dai soci pubblici e il numero dei consiglieri che devono essere designati dai soci privati, tenuto conto che la maggioranza dei Consiglieri deve in ogni caso essere designata dai soci pubblici. Laddove l'Assemblea non decidesse diversamente, sono designati dai soci pubblici la metà più uno dei Consiglieri; la

partecipanti all'assemblea con esclusione della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria; c) 1 membro designato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria; d) 2 membri individuati dall'Assemblea tra le società consortili e gli Enti Locali, soci dell'Agenzia, che rappresentino realtà particolarmente significative per lo sviluppo turistico della provincia; di cui 1 membro tra i soci pubblici e 1 membro tra i soci privati. e) 1 membro designato tra i soci ordinari. Il Consiglio così nominato eleggerà al suo interno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio scegliendolo tra i componenti di cui sopra alla lettera a) e il Vicepresidente scegliendolo tra i componenti di cui sopra alla lettera b) e c). Qualora in sede di Assemblea non si potesse procedere alla nomina di uno o più Consiglieri, secondo la procedura di cui sopra, la nomina stessa sarà effettuata dall'assemblea dei soci a maggioranza semplice dei presenti. I Consiglieri restano in carica 3 anni. Nel caso in cui venisse a mancare per qualsiasi ragione un membro del Consiglio Direttivo, si procederà alla sua sostituzione secondo le disposizioni dell'art. 2386 del codice civile nel rispetto dei criteri previsti dal presente articolo. I sostituti durano in carica sino al termine del mandato dei sostituiti.	parte restante è designata dai soci privati. Il Consiglio così nominato eleggerà al suo interno, a maggioranza assoluta dei componenti, un Presidente, tra i membri designati dai soci pubblici, e un Vicepresidente, tra i membri designati dai soci privati. I Consiglieri restano in carica 3 anni. Nel caso in cui venisse a mancare per qualsiasi ragione un membro del Consiglio Direttivo, si procederà alla sua sostituzione secondo le disposizioni dell'art. 2386 del codice civile nel rispetto dei criteri previsti dal presente articolo. I sostituti durano in carica sino al termine del mandato dei sostituiti.
ARTICOLO 16 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo cura la gestione dell'Agenzia ai fini del suo regolare e ordinato funzionamento. Pertanto è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le competenze riservate agli altri Organi dell'Agenzia stessa.	*(identico)*

Il Consiglio Direttivo, in particolare: 1) provvede all'attuazione degli scopi previsti dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti interni dell'Agenzia; 2) cura la gestione interna ed esterna dell'Agenzia; 3) delibera sull'ammissione di nuovi soci; 4) prende atto e formalizza il passaggio da socio ordinario a socio sostenitore dandone comunicazione all'Assemblea dei soci; 5) delibera sulla cessazione, sul recesso e sull'esclusione dei soci, ai sensi e ai fini del presente Statuto; 6) sottopone all'approvazione dell'Assemblea i regolamenti interni dell'Agenzia e determina la struttura organizzativa ed operativa dell'Agenzia; 7) approva il piano annuale e/o pluriennale delle attività e degli investimenti dell'Agenzia; 8) richiede ai soci i versamenti necessari per il raggiungimento delle finalità sociali; 9) redige i bilanci preventivi e consuntivi, e la relazione annuale sull'andamento generale della gestione sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; 10) modifica la sede operativa dell'Agenzia; 11) propone all'Assemblea i compensi da riconoscere al Collegio dei Revisori; 12) nomina il Direttore, ne stabilisce il compenso e la durata dell'incarico; ne fissa i compiti e le modalità della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo; 13) predispone la Pianta Organica da sottoporre all'Assemblea e delibera le assunzioni provvedendo ai conseguenti adempimenti, stabilisce il compenso degli assunti secondo le deliberazioni dell'Assemblea; 14) esplica ogni atto ulteriore necessario al conseguimento degli scopi sociali ed all'applicazione dello Statuto e dei regolamenti interni.	
ARTICOLO 17 - CONVOCAZIONE E	**ARTICOLO 17 - CONVOCAZIONE E**

ADUNANZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno 5 giorni. Si riunisce almeno quattro volte all'anno per deliberare sui bilanci, sulla attività e gli investimenti dell'Agenzia e per predisporre il programma di cui al precedente art. 11. Si riunisce altresì ogni volta che la sua convocazione sia richiesta dal Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera in caso di parità con prevalenza del voto di chi presiede. Decadono dall'incarico i membri del Consiglio Direttivo che risultano assenti ingiustificati per almeno tre sedute consecutive.	**ADUNANZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno 5 giorni. Si riunisce almeno quattro volte all'anno per deliberare sui bilanci, sulla attività e gli investimenti dell'Agenzia e per predisporre il programma di cui al precedente art. 11. Si riunisce altresì ogni volta che la sua convocazione sia richiesta dal Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza - per presenza si intende anche il ricorso a sistemi di audio e video conferenza - della maggioranza dei suoi membri e delibera in caso di parità con prevalenza del voto di chi presiede. Decadono dall'incarico i membri del Consiglio Direttivo che risultano assenti ingiustificati per almeno tre sedute consecutive.
ARTICOLO 18 - IL PRESIDENTE Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e firma tutti i suoi atti. Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.	*(identico)*
ARTICOLO 19 - IL VICE PRESIDENTE Il Vice presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni su delega e/o richiesta del Presidente stesso, o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.	*(identico)*
ARTICOLO 20 - IL DIRETTORE E' nominato dal Consiglio Direttivo. Dirige e coordina l'attività operativa dell'Agenzia, nei limiti dei compiti assegnatigli dal Consiglio Direttivo. E' responsabile della attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'assemblea e partecipa ove richiesto alle sedute del Consiglio e dell'Assemblea.	*(identico)*
ARTICOLO 21 - PERSONALE DELL'AGENZIA E STRUTTURA ORGANIZZATIVA L'assunzione del personale da effettuarsi in regime di diritto privato è deliberata dal	*(identico)*

Consiglio Direttivo, secondo criteri di competenza tecnica, snellezza e flessibilità operativa, ridotta dimensione, economicità in rapporto alle risorse da gestire stabiliti dall'Assemblea. L'Agenzia può avvalersi, mediante appositi accordi, del personale, delle attrezzature organizzative, delle sedi, dei soci e di terzi.	
ARTICOLO 22 - COMITATI TECNICI Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenesse opportuno, può costituire un comitato tecnico composto da soci pubblici e un Comitato tecnico composto da soci privati entrambi costituiti sulla base di criteri di rappresentatività ed incaricati di svolgere la funzione di organi consultivi in ordine a decisioni rilevanti su materie di competenza del Consiglio Direttivo e su iniziativa della Presidenza.	*(identico)*
ARTICOLO 22 bis - COMITATO TECNICO PROGRAMMATICO E' costituito un Comitato tecnico programmatico composto da esperti nelle attività di competenza dell'Agenzia, nominati dall'Assemblea nel numero massimo fissato dalla medesima. La durata del Comitato tecnico programmatico coincide con quella del Consiglio Direttivo. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un suo delegato. Il Comitato tecnico programmatico formula proposte e pareri di carattere consultivo riguardanti l'attività dell'Agenzia e la definizione dei programmi e favorisce il mantenimento di un rapporto di collaborazione operativa costante con i soci dell'Agenzia e con gli altri soggetti che nell'ambito di competenza cooperano per lo sviluppo turistico. Potranno essere riconosciuti ai componenti dello stesso i soli rimborsi spese.	*(identico)*
ARTICOLO 23 - IL COLLEGIO DEI REVISORI Il Collegio dei Revisori si compone di tre	*(identico)*

membri effettivi che vengono nominati dall'Assemblea con l'osservanza dei seguenti criteri: 1) i soci pubblici presenti in assemblea designano a maggioranza semplice un membro effettivo che assume la carica di Presidente; 2) i soci privati presenti in assemblea designano a maggioranza semplice un altro membro effettivo; 3) tutti i soci presenti in assemblea designano a maggioranza semplice un altro membro effettivo. I Revisori durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare l'ordinata tenuta della contabilità e dell'amministrazione e di stendere annualmente una relazione da presentare all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio consuntivo. L'Assemblea nomina inoltre due revisori supplenti designati, uno dei soci pubblici e l'altro dei soci privati.	
ARTICOLO 24 - COMPETENZA DEL COLLEGIO DEI REVISORI Al Collegio dei Revisori sono attribuite le competenze di cui all'art. 2403 del Codice Civile. Alle riunioni, alle deliberazioni ed all'attività del Collegio si applica la disciplina di cui agli artt. 2404 e 2405 del Codice Civile.	*(identico)*
ARTICOLO 25 - ESERCIZIO FINANZIARIO L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.	*(identico)*
ARTICOLO 26 - CLAUSOLA ARBITRALE Ogni controversia inerente all'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto o alle deliberazioni degli Organi sociali, o comunque riferentesi ai rapporti sociali, ivi comprese quelle con soci cessati, receduti o esclusi, o con persone fisiche che rivestano o abbiano rivestito cariche nell'Agenzia, è deferita alla	*(identico)*

decisione di un arbitro rituale, designato d'accordo fra i componenti o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Alessandria. L'arbitro deciderà in via equitativa, senza formalità di procedura ed inappellabilmente, e disporrà anche in ordine alle proprie spese e competenze.	
ARTICOLO 27 - RIFERIMENTO ALLE LEGGI COMUNI Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile. Per quanto concerne la partecipazione degli Enti locali, si fa riferimento alla normativa vigente che ne regola l'attività.	*(identico)*
ARTICOLO 28 - SCIOGLIMENTO In caso di scioglimento dell'Agenzia, l'Assemblea Straordinaria nomina uno o più liquidatori, determina i loro poteri nell'osservanza delle disposizioni di legge e stabilisce le modalità di liquidazione e i criteri di devoluzione dei beni e dell'eventuale attivo netto, in coerenza con la natura e le finalità dell'Agenzia e nel rispetto dei diritti dei soci.	*(identico)*
ARTICOLO 29 - NORME TRANSITORIE Nelle more della definizione dei regolamenti delle strutture operative e del personale, il Presidente dell'Agenzia dispone, coadiuvato dal Consiglio Direttivo, sull'ordinato e regolare svolgimento di tutte le attività dell'Agenzia stessa. L'assunzione del personale e i relativi compiti saranno stabiliti da apposito regolamento di competenza dell'Assemblea Consortile. I soci promotori al momento della costituzione risultano essere: Provincia di Alessandria Camera di Commercio di Alessandria Comune di Alessandria Comune di Acqui Terme Comune di Casale Monferrato	

Comune di Novi Ligure Comune di Ovada Comune di Tortona Comune di Valenza Comunità Montana Alta Val Lemme ed Alto Ovadese (Bosio) Comunità Montana Val Borbera e Spinti (Cantalupo L.re) Comunità Montana Valle Orba, Erro e Bormida di Spigno (Ponzone) Comunità Montana Valli Curone Grue Ossona (S.Sebastiano C.ne) Tutti i rimanenti aspetti verranno normati entro 90 giorni dalla costituzione.	

Presentiamo di seguito la nuova versione dello Statuto così modificato:

Agenzia di Accoglienza e promozione Turistica Locale della Provincia di Alessandria - Consorzio

Titolo I
DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

E' costituito il Consorzio ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del codice civile e secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 22 ottobre 1996 n. 75 e successive modificazioni ed integrazioni, denominato: "Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della provincia di Alessandria", indicata come forma abbreviata ALEXALA consorzio.
L'Agenzia intende operare con attività senza scopo di lucro regolata dalle norme contenute nel presente statuto.
La durata dell'Agenzia è fissata sino al 31 dicembre 2020 e può essere prorogata dall'Assemblea dei Soci che potrà pure deliberare lo scioglimento anticipato del Consorzio nei modi di legge.

ARTICOLO 2 - SEDE

Il Consorzio ha, attualmente, sede legale in Alessandria, Piazza Santa Maria di Castello 14.
Per esigenze organizzative e su determinazione del Consiglio Direttivo potrà essere mutata la sede legale e potranno essere autorizzati altri Uffici, succursali, agenzie e rappresentanze.

Titolo II
OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 3 – OGGETTO E ATTIVITA

Il Consorzio opera senza fine di lucro e ha per oggetto sociale esclusivo la promozione dell'interesse economico collettivo nell'ambito turistico di riferimento.

Opera nell'ambito delle funzioni indicate nell'articolo 10 della legge regionale 75/96, strumentali all'attività degli enti pubblici partecipanti, attraverso le seguenti attività:

a) raccolta a diffusione delle informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli Uffici di informazione e accoglienza turistica;
b) assistenza a i turisti, compresa la prenotazione dei servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico;
c) promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché di manifestazioni e iniziative dirette ad attirare i turisti e a favorirne il soggiorno;
d) sensibilizzazione degli operatori, delle amministrazione e delle popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità turistica;
e) ogni altra azione volta a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori.

Può inoltre occuparsi dello svolgimento esternalizzato di eventuali ulteriori funzioni amministrative pubbliche di volta in volta conferite dagli enti pubblici partecipanti.

Il Consorzio opera esclusivamente con gli enti costituenti, partecipanti o affidanti, nel territorio di competenza, con divieto di effettuare prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati;

Il Consorzio non può partecipare a società o enti, salvo il caso di esplicita deroga prevista dalla normativa vigente;

Il Consorzio non può agire in mercati concorrenziali né svolgere attività di rilievo economico o che comunque comportino la percezione di corrispettivi o di somme a carico dei destinatari dell'attività;

Il Consorzio svolge la propria attività esclusivamente nell'interesse generale della collettività, in condizioni di assoluta imparzialità e con il divieto di promuovere o di sponsorizzare, in qualunque forma, specifiche iniziative riconducibili a specifici operatori economici facenti parte o meno del Consorzio medesimo.

Titolo III
SOCI - REQUISITI - AMMISSIONE - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO - OBBLIGHI E DIRITTI

ARTICOLO 4 - SOCI - REQUISITI

Possono essere soci dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. 75 del 22/10/96:

a) le province, la Regione e le Camere di commercio;
b) gli enti locali, le associazioni turistiche pro loco e gli altri enti pubblici interessati;

c) le associazioni di categoria del settore turistico, gli enti e le associazioni interessati al turismo, nonché gli operatori che perseguano fini analoghi a quelli di cui all'articolo 10 della legge regionale 75/96.

E' vietato ai partecipanti di cui alla lettera c) di vendere al Consorzio servizi o forniture, o di svolgere lavori a favore dello stesso, se non a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica svolta nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

In ogni caso deve essere garantita la presenza maggioritaria dei soggetti pubblici ai sensi dell'art. 11 legge regionale numero 75/96.

I soci si distinguono in tre categorie:

- soci fondatori: sono i soggetti pubblici o privati che partecipano alla costituzione dell'Agenzia;
- soci sostenitori: sono i soggetti pubblici o privati ammessi dopo la costituzione dell'Agenzia in possesso di almeno cinque quote sociali.
- soci ordinari: sono i soggetti pubblici e/o privati ammessi all'Agenzia successivamente alla sua costituzione a norma del presente Statuto, in possesso da una a quattro quote sociali.

ARTICOLO 5 - AMMISSIONE

L'ammissione dei nuovi soci subordinata all'accettazione del presente statuto è deliberata dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio. La richiesta deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo, e deve, contenere la dichiarazione di piena conoscenza del presente statuto e di eventuali regolamenti interni adottati dagli organi dell'Agenzia e di accettazione di questi ultimi nella loro integrità.

La delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa e l'aspirante socio potrà ripresentare la domanda non prima di 12 mesi.

All'atto di ammissione i soci devono sottoscrivere il numero minimo di quote sociali di cui all'art. 8.

ARTICOLO 6 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per:

1) cessazione effettiva e completa dell'attività del socio.
2) La cessazione deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed è efficace da quel momento. Il Consiglio ne prende atto in apposito verbale.
3) Recesso. La dichiarazione di recesso deve pervenire all'Agenzia mediante raccomandata con avviso di ricevimento, Posta Elettronica Certificata, o altro strumento di comunicazione adeguatamente tracciabile. Il recesso ha effetto dalla chiusura dell'esercizio sociale in corso ove pervenga almeno tre mesi prima dal suo termine; altrimenti ha effetto dalla chiusura dell'esercizio successivo o da altra data anteriore, accordata a discrezione del Consiglio Direttivo, ad esplicita richiesta del recedente.
4) Esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo qualora il socio:
    a) danneggi gli interessi dell'Agenzia mediante atti che ne compromettano o ne pregiudichino il regolare andamento e l'immagine;

b) venga meno agli impegni assunti in qualità di socio dell'Agenzia o risulti inadempiente rispetto al pagamento delle quote sociali;
c) non rispetti le disposizioni dello Statuto, gli eventuali regolamenti, le deliberazioni assunte dagli organi dell'Agenzia.

Al socio escluso, non compete alcun rimborso dei beni da lui conferiti o delle quote o contributi da lui versati al fondo consortile, né alcuna spettanza sul patrimonio consortile.
Sono esclusi di diritto i soci dichiarati falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa o ammessi alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata.
Il socio cessante o recedente deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della sua cessazione o del suo recesso, nonché definire i rapporti giuridici instaurati in qualità di membro dell'Agenzia, nei confronti dei soci dell'Agenzia e/o di terzi.
I beni conferiti, le quote sociali, i contributi versati non a fondo perduto vengono restituiti senza interessi dopo che gli obblighi di cui al comma precedente siano stati soddisfatti.
La restituzione o il rimborso non possono eccedere il valore proporzionale della quota di partecipazione all'Agenzia che sarebbe spettata al recedente, in base ai valori di bilancio se l'Agenzia si fosse sciolta alla data di operatività del recesso.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI

I soci si obbligano:

a) alla scrupolosa osservanza delle norme dello statuto, dei regolamenti, degli atti e delle deliberazioni degli organi dell'Agenzia;
b) agli adempimenti degli impegni assunti dall'Agenzia nell'interesse comune;
c) a comunicare tempestivamente all'Agenzia le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale, e dei legali rappresentanti.

I soci hanno diritto di ricevere le notizie inerenti allo svolgimento delle attività di Agenzia.

ARTICOLO 8 - QUOTE SOCIALI

La partecipazione di ciascun socio all'Agenzia è suddivisa, in quote sociali ciascuna pari a 520 Euro.
Le quote sociali non sono cedibili.
All'atto della costituzione dell'ALEXALA Consorzio i soci fondatori si impegnano a sottoscrivere almeno dieci quote sociali, i soci sostenitori almeno cinque quote sociali e i soci ordinari si impegnano a sottoscrivere almeno una quota sociale all'atto dell'ammissione.

ARTICOLO 9 - SPESE SOCIALI

I soci si impegnano a far fronte a tutte le spese di gestione dell'Agenzia fino ad un importo massimo annuo pari alle quote sociali sottoscritte.

ARTICOLO 10 - FONDO SOCIALE

Il fondo sociale è costituito:

1) dai beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, nonché dai diritti sui medesimi conferiti all'Agenzia;

2) dalle quote sociali;
3) dai contributi a fondo perduto versato dai soci o da terzi;
4) dai beni acquistati con le disponibilità dell'Agenzia;
5) dai residui attivi d'esercizio non destinati diversamente;
6) da ogni altro contributo disposto in favore dell'Agenzia, da parte di soggetti pubblici o privati, non specificatamente finalizzato alle attività ordinarie di gestione dell'Agenzia.

I soci che perdono tale qualità in quanto esclusi, non possono richiedere la divisione del fondo.

E' vietata la distribuzione di utili o di quote del patrimonio, comunque denominati.

Allo scioglimento dell'Agenzia vengono rimborsati ai soci i finanziamenti infruttiferi, i contributi e le quote da essi versati; vengono altresì restituiti i beni conferiti all'Agenzia, o, in caso di impossibilità, viene corrisposto il controvalore.

Non vengono restituiti i beni, né rimborsati i valori rimessi all'Agenzia a fondo perduto.

Se il fondo sociale non è sufficiente al rimborso integrale, si procede ad un riparto proporzionale ai conferimenti effettuati.

Se il fondo risulta eccedente rispetto al rimborso da effettuare, l'eccedenza viene ripartita in misura proporzionale alle quote sociali.

ARTICOLO 11 - FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA'

L'attività dell'agenzia è finanziata mediante:

a) le quote di adesione;
b) le quote di partecipazione annuale dei soci;
c) i contributi concessi dalla Regione;
d) contributi concessi da altri soggetti;
e) entrate derivate da prestazioni di servizi a terzi ai soci ed altri proventi.

Annualmente il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'Assemblea il programma di massima dell'attività dell'Agenzia per l'anno successivo, nonché il piano finanziario per l'attuazione del medesimo.

Il piano finanziario tiene conto dei diversi tipi di entrate di cui al comma precedente e determina l'importo, non coperto da altre entrate, che può essere coperto dalle contribuzioni annuali dei soci in misura proporzionale e non superiore alle quote sottoscritte, con una base minima di contribuzione stabilita annualmente dall'assemblea.

A fronte di progetti di rilevante interesse generale attinente allo scopo sociale è previsto il ricorso al finanziamento straordinario da parte dei soci.

La decisione deve essere assunta dall'Assemblea ordinaria e non ha effetto nei confronti dei soci dissenzienti.

Il programma di attività, il relativo quadro finanziario e il riparto dell'importo che deve essere coperto dai contributi obbligatori annuali dei soci è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Tutti i soci sono tenuti a versare i contributi obbligatori annuali determinati ai sensi del comma precedente, anche se assenti, astenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 12 - GLI ORGANI

Gli organi dell'Agenzia sono:

a) l'Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 13 - COSTITUZIONE - ADUNANZA DELLA ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i soci.
Ogni socio avente diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da una persona fisica, munita di delega scritta a firma del legale rappresentante del socio rappresentato.
Le deleghe, oltreché per una singola Assemblea, possono essere conferite anche per una pluralità di Assemblee successive.
L'Assemblea è convocata dal suo Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
L'Assemblea deve essere convocata in via ordinaria due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo presentati dal Consiglio Direttivo. La convocazione per l'approvazione del bilancio consuntivo deve avvenire entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Deve essere altresì convocata, quando ne facciano richiesta il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un quarto delle quote sociali.
La convocazione è effettuata con un preavviso di almeno 10 giorni ed è comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento, Posta Elettronica Certificata, o altro strumento di comunicazione adeguatamente tracciabile.
L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà delle quote sociali. Essa delibera con il voto favorevole della metà più una delle quote dei soci presenti.
Per le deliberazioni di cui ai punti 5 e 7 dell'art. 14, sono richiesti anche la presenza e il voto favorevole dei due terzi delle quote sociali.
L'Assemblea nomina un Segretario, che ne raccoglie le deliberazioni in apposito libro verbali.

ARTICOLO 14 - POTERI DELL'ASSEMBLEA

Spettano all'Assemblea:

1) l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
2) la nomina dei Componenti del Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dall’articolo 15 del presente Statuto;
3) la nomina del Collegio dei Revisori e del suo Presidente (cc artt. 2458 - 2460);
4) la determinazione degli eventuali compensi spettanti al Presidente, al Consiglio Direttivo ed ai Revisori dei Conti;
5) stabilisce il numero dei componenti il Comitato Tecnico Programmatico e procede alla loro nomina;
6) l'approvazione di eventuali modifiche allo Statuto dell'Agenzia;
7) le decisioni relative allo scioglimento dell'Agenzia e, se necessario, la nomina di un liquidatore e la definizione dei suoi poteri;

8) la formulazione di pareri motivati in ordine alle deliberazioni del Consiglio Direttivo relative alla struttura organizzativa e all'assunzione del personale, di cui al successivo art. 21;
9) promuove la costituzione e l'attività degli IAT;
10) approva la Pianta Organica su proposta del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da n. 5 membri nominati dall'Assemblea, con le modalità indicate al presente articolo.
Il numero massimo dei consiglieri si intende automaticamente adeguato ad eventuali successive disposizioni legislative o regolamentari, nazionali o regionali, di grado superiore rispetto al presente statuto.
Sulla base del numero massimo di consiglieri nominabili, l'Assemblea indica il numero di Consiglieri che devono essere designati dai soci pubblici e il numero dei consiglieri che devono essere designati dai soci privati, tenuto conto che la maggioranza dei Consiglieri deve in ogni caso essere designata dai soci pubblici.
Laddove l'Assemblea non decidesse diversamente, sono designati dai soci pubblici la metà più uno dei Consiglieri; la parte restante è designata dai soci privati.
Il Consiglio così nominato eleggerà al suo interno, a maggioranza assoluta dei componenti, un Presidente, tra i membri designati dai soci pubblici, e un Vicepresidente, tra i membri designati dai soci privati.
I Consiglieri restano in carica 3 anni.
Nel caso in cui venisse a mancare per qualsiasi ragione un membro del Consiglio Direttivo, si procederà alla sua sostituzione secondo le disposizioni dell'art. 2386 del codice civile nel rispetto dei criteri previsti dal presente articolo.
I sostituti durano in carica sino al termine del mandato dei sostituiti.

ARTICOLO 16 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo cura la gestione dell'Agenzia ai fini del suo regolare e ordinato funzionamento.
Pertanto è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le competenze riservate agli altri Organi dell'Agenzia stessa.
Il Consiglio Direttivo, in particolare:

1) provvede all'attuazione degli scopi previsti dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti interni dell'Agenzia;
2) cura la gestione interna ed esterna dell'Agenzia;
3) delibera sull'ammissione di nuovi soci;
4) prende atto e formalizza il passaggio da socio ordinario a socio sostenitore dandone comunicazione all'Assemblea dei soci;
5) delibera sulla cessazione, sul recesso e sull'esclusione dei soci, ai sensi e ai fini del presente Statuto;
6) sottopone all'approvazione dell'Assemblea i regolamenti interni dell'Agenzia e determina la struttura organizzativa ed operativa dell'Agenzia;
7) approva il piano annuale e/o pluriennale delle attività e degli investimenti dell'Agenzia;

8) richiede ai soci i versamenti necessari per il raggiungimento delle finalità sociali;
9) redige i bilanci preventivi e consuntivi, e la relazione annuale sull'andamento generale della gestione sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
10) modifica la sede operativa dell'Agenzia;
11) propone all'Assemblea i compensi da riconoscere al Collegio dei Revisori;
12) nomina il Direttore, ne stabilisce il compenso e la durata dell'incarico; ne fissa i compiti e le modalità della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo;
13) predispone la Pianta Organica da sottoporre all'Assemblea e delibera le assunzioni provvedendo ai conseguenti adempimenti, stabilisce il compenso degli assunti secondo le deliberazioni dell'Assemblea;
14) esplica ogni atto ulteriore necessario al conseguimento degli scopi sociali ed all'applicazione dello Statuto e dei regolamenti interni.

ARTICOLO 17 - CONVOCAZIONE E ADUNANZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno 5 giorni.
Si riunisce almeno quattro volte all'anno per deliberare sui bilanci, sulla attività e gli investimenti dell'Agenzia e per predisporre il programma di cui al precedente art. 11.
Si riunisce altresì ogni volta che la sua convocazione sia richiesta dal Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza - per presenza si intende anche il ricorso a sistemi di audio e video conferenza - della maggioranza dei suoi membri e delibera in caso di parità con prevalenza del voto di chi presiede.
Decadono dall'incarico i membri del Consiglio Direttivo che risultano assenti ingiustificati per almeno tre sedute consecutive.

ARTICOLO 18 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e firma tutti i suoi atti.
Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 19 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni su delega e/o richiesta del Presidente stesso, o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

ARTICOLO 20 - IL DIRETTORE

E' nominato dal Consiglio Direttivo.
Dirige e coordina l'attività operativa dell'Agenzia, nei limiti dei compiti assegnatigli dal Consiglio Direttivo. E' responsabile della attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'assemblea e partecipa ove richiesto alle sedute del Consiglio e dell'Assemblea.

ARTICOLO 21 - PERSONALE DELL'AGENZIA E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'assunzione del personale da effettuarsi in regime di diritto privato è deliberata dal Consiglio Direttivo, secondo criteri di competenza tecnica, snellezza e flessibilità operativa, ridotta dimensione, economicità in rapporto alle risorse da gestire stabiliti dall'Assemblea.
L'Agenzia può avvalersi, mediante appositi accordi, del personale, delle attrezzature organizzative, delle sedi, dei soci e di terzi.

ARTICOLO 22 - COMITATI TECNICI

Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenesse opportuno, può costituire un comitato tecnico composto da soci pubblici e un Comitato tecnico composto da soci privati entrambi costituiti sulla base di criteri di rappresentatività ed incaricati di svolgere la funzione di organi consultivi in ordine a decisioni rilevanti su materie di competenza del Consiglio Direttivo e su iniziativa della Presidenza.

ARTICOLO 22 bis - COMITATO TECNICO PROGRAMMATICO

E' costituito un Comitato tecnico programmatico composto da esperti nelle attività di competenza dell'Agenzia, nominati dall'Assemblea nel numero massimo fissato dalla medesima.
La durata del Comitato tecnico programmatico coincide con quella del Consiglio Direttivo.
Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un suo delegato.
Il Comitato tecnico programmatico formula proposte e pareri di carattere consultivo riguardanti l'attività dell'Agenzia e la definizione dei programmi e favorisce il mantenimento di un rapporto di collaborazione operativa costante con i soci dell'Agenzia e con gli altri soggetti che nell'ambito di competenza cooperano per lo sviluppo turistico.
Potranno essere riconosciuti ai componenti dello stesso i soli rimborsi spese.

ARTICOLO 23 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi che vengono nominati dall'Assemblea con l'osservanza dei seguenti criteri:

1) i soci pubblici presenti in assemblea designano a maggioranza semplice un membro effettivo che assume la carica di Presidente;
2) i soci privati presenti in assemblea designano a maggioranza semplice un altro membro effettivo;
3) tutti i soci presenti in assemblea designano a maggioranza semplice un altro membro effettivo.

I Revisori durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare l'ordinata tenuta della contabilità e dell'amministrazione e di stendere annualmente una relazione da presentare all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio consuntivo.
L'Assemblea nomina inoltre due revisori supplenti designati, uno dei soci pubblici e l'altro dei soci privati.

ARTICOLO 24 - COMPETENZA DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Al Collegio dei Revisori sono attribuite le competenze di cui all'art. 2403 del Codice Civile.
Alle riunioni, alle deliberazioni ed all'attività del Collegio si applica la disciplina di cui agli artt. 2404 e 2405 del Codice Civile.

ARTICOLO 25 - ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

ARTICOLO 26 - CLAUSOLA ARBITRALE
Ogni controversia inerente all'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto o alle deliberazioni degli Organi sociali, o comunque riferentesi ai rapporti sociali, ivi comprese quelle con soci cessati, receduti o esclusi, o con persone fisiche che rivestano o abbiano rivestito cariche nell'Agenzia, è deferita alla decisione di un arbitro rituale, designato d'accordo fra i componenti o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Alessandria.
L'arbitro deciderà in via equitativa, senza formalità di procedura ed inappellabilmente, e disporrà anche in ordine alle proprie spese e competenze.

ARTICOLO 27 - RIFERIMENTO ALLE LEGGI COMUNI
Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile. Per quanto concerne la partecipazione degli Enti locali, si fa riferimento alla normativa vigente che ne regola l'attività.

ARTICOLO 28 - SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento dell'Agenzia, l'Assemblea Straordinaria nomina uno o più liquidatori, determina i loro poteri nell'osservanza delle disposizioni di legge e stabilisce le modalità di liquidazione e i criteri di devoluzione dei beni e dell'eventuale attivo netto, in coerenza con la natura e le finalità dell'Agenzia e nel rispetto dei diritti dei soci.

ARTICOLO 29 - NORME TRANSITORIE
Nelle more della definizione dei regolamenti delle strutture operative e del personale, il Presidente dell'Agenzia dispone, coadiuvato dal Consiglio Direttivo, sull'ordinato e regolare svolgimento di tutte le attività dell'Agenzia stessa.
L'assunzione del personale e i relativi compiti saranno stabiliti da apposito regolamento di competenza dell'Assemblea Consortile.
I soci promotori al momento della costituzione risultano essere:
Provincia di Alessandria
Camera di Commercio di Alessandria
Comune di Alessandria
Comune di Acqui Terme
Comune di Casale Monferrato
Comune di Novi Ligure
Comune di Ovada
Comune di Tortona
Comune di Valenza
Comunità Montana Alta Val Lemme ed Alto Ovadese (Bosio)
Comunità Montana Val Borbera e Spinti (Cantalupo L.re)
Comunità Montana Valle Orba, Erro e Bormida di Spigno (Ponzone)
Comunità Montana Valli Curone Grue Ossona (S.Sebastiano C.ne)
Tutti i rimanenti aspetti verranno normati entro 90 giorni dalla costituzione.

ATL alexala®
AGENZIA TURISTICA LOCALE
della provincia di Alessandria

STATUTO ALEXALA

Approvato
dall'Assemblea dei Consorziati
del 25 settembre 2012

Agenzia di Accoglienza e promozione Turistica Locale della Provincia di Alessandria - Consorzio

Titolo I
DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE
E' costituito il Consorzio ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del codice civile e secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 22 ottobre 1996 n. 75 e successive modificazioni ed integrazioni, denominato: "Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della provincia di Alessandria", indicata come forma abbreviata ALEXALA consorzio.
L'Agenzia intende operare con attività senza scopo di lucro regolata dalle norme contenute nel presente statuto.
La durata dell'Agenzia è fissata sino al 31 dicembre 2020 e può essere prorogata dall'Assemblea dei Soci che potrà pure deliberare lo scioglimento anticipato del Consorzio nei modi di legge.

ARTICOLO 2 - SEDE
Il Consorzio ha, attualmente, sede legale in Alessandria, Piazza Santa Maria di Castello 14.
Per esigenze organizzative e su determinazione del Consiglio Direttivo potrà essere mutata la sede legale e potranno essere autorizzati altri Uffici, succursali, agenzie e rappresentanze.

Titolo II
OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 3 – OGGETTO E ATTIVITA

Il Consorzio opera senza fine di lucro e ha per oggetto sociale esclusivo la promozione dell'interesse economico collettivo nell'ambito turistico di riferimento.

Opera nell'ambito delle funzioni indicate nell'articolo 10 della legge regionale 75/96, strumentali all'attività degli enti pubblici partecipanti, attraverso le seguenti attività:

a) raccolta a diffusione delle informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli Uffici di informazione e accoglienza turistica;
b) assistenza a i turisti, compresa la prenotazione dei servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico;
c) promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché di manifestazioni e iniziative dirette ad attirare i turisti e a favorirne il soggiorno;
d) sensibilizzazione degli operatori, delle amministrazione e delle popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità turistica;
e) ogni altra azione volta a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori.

Può inoltre occuparsi dello svolgimento esternalizzato di eventuali ulteriori funzioni amministrative pubbliche di volta in volta conferite dagli enti pubblici partecipanti.

Il Consorzio opera esclusivamente con gli enti costituenti, partecipanti o affidanti, nel territorio di competenza, con divieto di effettuare prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati;

Il Consorzio non può partecipare a società o enti, salvo il caso di esplicita deroga prevista dalla normativa vigente;

Il Consorzio non può agire in mercati concorrenziali né svolgere attività di rilievo economico o che comunque comportino la percezione di corrispettivi o di somme a carico dei destinatari dell'attività;

Il Consorzio svolge la propria attività esclusivamente nell'interesse generale della collettività, in condizioni di assoluta imparzialità e con il divieto di promuovere o di sponsorizzare, in qualunque forma, specifiche iniziative riconducibili a specifici operatori economici facenti parte o meno del Consorzio medesimo.

Titolo III
SOCI - REQUISITI - AMMISSIONE - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO - OBBLIGHI E DIRITTI

ARTICOLO 4 - SOCI - REQUISITI

Possono essere soci dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. 75 del 22/10/96:

a) le province, la Regione e le Camere di commercio;
b) gli enti locali, le associazioni turistiche pro loco e gli altri enti pubblici interessati;

c) le associazioni di categoria del settore turistico, gli enti e le associazioni interessati al turismo, nonché gli operatori che perseguano fini analoghi a quelli di cui all'articolo 10 della legge regionale 75/96.

E' vietato ai partecipanti di cui alla lettera c) di vendere al Consorzio servizi o forniture, o di svolgere lavori a favore dello stesso, se non a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica svolta nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

In ogni caso deve essere garantita la presenza maggioritaria dei soggetti pubblici ai sensi dell'art. 11 legge regionale numero 75/96.

I soci si distinguono in tre categorie:

- soci fondatori: sono i soggetti pubblici o privati che partecipano alla costituzione dell'Agenzia;
- soci sostenitori: sono i soggetti pubblici o privati ammessi dopo la costituzione dell'Agenzia in possesso di almeno cinque quote sociali.
- soci ordinari: sono i soggetti pubblici e/o privati ammessi all'Agenzia successivamente alla sua costituzione a norma del presente Statuto, in possesso da una a quattro quote sociali.

ARTICOLO 5 - AMMISSIONE

L'ammissione dei nuovi soci subordinata all'accettazione del presente statuto è deliberata dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio. La richiesta deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo, e deve, contenere la dichiarazione di piena conoscenza del presente statuto e di eventuali regolamenti interni adottati dagli organi dell'Agenzia e di accettazione di questi ultimi nella loro integrità.

La delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa; l'aspirante socio potrà ripresentare la domanda non prima di 12 mesi.

All'atto di ammissione i soci devono sottoscrivere il numero minimo di quote sociali di cui all'art. 8.

ARTICOLO 6 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per:

1) cessazione effettiva e completa dell'attività del socio.
2) La cessazione deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed è efficace da quel momento. Il Consiglio ne prende atto in apposito verbale.
3) Recesso. La dichiarazione di recesso deve pervenire all'Agenzia mediante raccomandata con avviso di ricevimento, Posta Elettronica Certificata, o altro strumento di comunicazione adeguatamente tracciabile. Il recesso ha effetto dalla chiusura dell'esercizio sociale in corso ove pervenga almeno tre mesi prima dal suo termine; altrimenti ha effetto dalla chiusura dell'esercizio successivo o da altra data anteriore, accordata a discrezione del Consiglio Direttivo, ad esplicita richiesta del recedente.
4) Esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo qualora il socio:
   a) danneggi gli interessi dell'Agenzia mediante atti che ne compromettano o ne pregiudichino il regolare andamento e l'immagine;

b) venga meno agli impegni assunti in qualità di socio dell'Agenzia o risulti inadempiente rispetto al pagamento delle quote sociali;
c) non rispetti le disposizioni dello Statuto, gli eventuali regolamenti, le deliberazioni assunte dagli organi dell'Agenzia.

Al socio escluso, non compete alcun rimborso dei beni da lui conferiti o delle quote o contributi da lui versati al fondo consortile, né alcuna spettanza sul patrimonio consortile. Sono esclusi di diritto i soci dichiarati falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa o ammessi alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata.

Il socio cessante o recedente deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della sua cessazione o del suo recesso, nonché definire i rapporti giuridici instaurati in qualità di membro dell'Agenzia, nei confronti dei soci dell'Agenzia e/o di terzi.

I beni conferiti, le quote sociali, i contributi versati non a fondo perduto vengono restituiti senza interessi dopo che gli obblighi di cui al comma precedente siano stati soddisfatti.

La restituzione o il rimborso non possono eccedere il valore proporzionale della quota di partecipazione all'Agenzia che sarebbe spettata al recedente, in base ai valori di bilancio se l'Agenzia si fosse sciolta alla data di operatività del recesso.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI

I soci si obbligano:

a) alla scrupolosa osservanza delle norme dello statuto, dei regolamenti, degli atti e delle deliberazioni degli organi dell'Agenzia;
b) agli adempimenti degli impegni assunti dall'Agenzia nell'interesse comune;
c) a comunicare tempestivamente all'Agenzia le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale, e dei legali rappresentanti.

I soci hanno diritto di ricevere le notizie inerenti allo svolgimento delle attività di Agenzia.

ARTICOLO 8 - QUOTE SOCIALI

La partecipazione di ciascun socio all'Agenzia è suddivisa, in quote sociali ciascuna pari a 520 Euro.

Le quote sociali non sono cedibili.

All'atto della costituzione dell'ALEXALA Consorzio i soci fondatori si impegnano a sottoscrivere almeno dieci quote sociali, i soci sostenitori almeno cinque quote sociali e i soci ordinari si impegnano a sottoscrivere almeno una quota sociale all'atto dell'ammissione.

ARTICOLO 9 - SPESE SOCIALI

I soci si impegnano a far fronte a tutte le spese di gestione dell'Agenzia fino ad un importo massimo annuo pari alle quote sociali sottoscritte.

ARTICOLO 10 - FONDO SOCIALE

Il fondo sociale è costituito:

1) dai beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, nonché dai diritti sui medesimi conferiti all'Agenzia;

2) dalle quote sociali;
3) dai contributi a fondo perduto versato dai soci o da terzi;
4) dai beni acquistati con le disponibilità dell'Agenzia;
5) dai residui attivi d'esercizio non destinati diversamente;
6) da ogni altro contributo disposto in favore dell'Agenzia, da parte di soggetti pubblici o privati, non specificatamente finalizzato alle attività ordinarie di gestione dell'Agenzia.

I soci che perdono tale qualità in quanto esclusi, non possono richiedere la divisione del fondo.

E' vietata la distribuzione di utili o di quote del patrimonio, comunque denominati.

Allo scioglimento dell'Agenzia vengono rimborsati ai soci i finanziamenti infruttiferi, i contributi e le quote da essi versati; vengono altresì restituiti i beni conferiti all'Agenzia, o, in caso di impossibilità, viene corrisposto il controvalore.

Non vengono restituiti i beni, né rimborsati i valori rimessi all'Agenzia a fondo perduto.

Se il fondo sociale non è sufficiente al rimborso integrale, si procede ad un riparto proporzionale ai conferimenti effettuati.

Se il fondo risulta eccedente rispetto al rimborso da effettuare, l'eccedenza viene ripartita in misura proporzionale alle quote sociali.

ARTICOLO 11 - FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA'

L'attività dell'agenzia è finanziata mediante:

a) le quote di adesione;
b) le quote di partecipazione annuale dei soci;
c) i contributi concessi dalla Regione;
d) contributi concessi da altri soggetti;
e) entrate derivate da prestazioni di servizi a terzi, ai soci ed altri proventi.

Annualmente il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'Assemblea il programma di massima dell'attività dell'Agenzia per l'anno successivo, nonché il piano finanziario per l'attuazione del medesimo.

Il piano finanziario tiene conto dei diversi tipi di entrate di cui al comma precedente e determina l'importo, non coperto da altre entrate, che può essere coperto dalle contribuzioni annuali dei soci in misura proporzionale e non superiore alle quote sottoscritte, con una base minima di contribuzione stabilita annualmente dall'assemblea.

A fronte di progetti di rilevante interesse generale attinente allo scopo sociale è previsto il ricorso al finanziamento straordinario da parte dei soci.

La decisione deve essere assunta dall'Assemblea ordinaria e non ha effetto nei confronti dei soci dissenzienti.

Il programma di attività, il relativo quadro finanziario e il riparto dell'importo che deve essere coperto dai contributi obbligatori annuali dei soci è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Tutti i soci sono tenuti a versare i contributi obbligatori annuali determinati ai sensi del comma precedente, anche se assenti, astenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 12 - GLI ORGANI

Gli organi dell'Agenzia sono:

a) l'Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 13 - COSTITUZIONE - ADUNANZA DELLA ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i soci.
Ogni socio avente diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da una persona fisica, munita di delega scritta a firma del legale rappresentante del socio rappresentato.
Le deleghe, oltreché per una singola Assemblea, possono essere conferite anche per una pluralità di Assemblee successive.
L'Assemblea è convocata dal suo Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
L'Assemblea deve essere convocata in via ordinaria due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo presentati dal Consiglio Direttivo. La convocazione per l'approvazione del bilancio consuntivo deve avvenire entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Deve essere altresì convocata, quando ne facciano richiesta il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un quarto delle quote sociali.
La convocazione è effettuata con un preavviso di almeno 10 giorni ed è comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento, Posta Elettronica Certificata, o altro strumento di comunicazione adeguatamente tracciabile.
L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà delle quote sociali. Essa delibera con il voto favorevole della metà più una delle quote dei soci presenti.
Per le deliberazioni di cui ai punti 5 e 7 dell'art. 14, sono richiesti anche la presenza e il voto favorevole dei due terzi delle quote sociali.
L'Assemblea nomina un Segretario, che ne raccoglie le deliberazioni in apposito libro verbali.

ARTICOLO 14 - POTERI DELL'ASSEMBLEA

Spettano all'Assemblea:

1) l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
2) la nomina dei Componenti del Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dall'articolo 15 del presente Statuto;
3) la nomina del Collegio dei Revisori e del suo Presidente (cc artt. 2458 - 2460);
4) la determinazione degli eventuali compensi spettanti al Presidente, al Consiglio Direttivo ed ai Revisori dei Conti;
5) stabilisce il numero dei componenti il Comitato Tecnico Programmatico e procede alla loro nomina;
6) l'approvazione di eventuali modifiche allo Statuto dell'Agenzia;
7) le decisioni relative allo scioglimento dell'Agenzia e, se necessario, la nomina di un liquidatore e la definizione dei suoi poteri;

8) la formulazione di pareri motivati in ordine alle deliberazioni del Consiglio Direttivo relative alla struttura organizzativa e all'assunzione del personale, di cui al successivo art. 21;
9) promuove la costituzione e l'attività degli IAT;
10) approva la Pianta Organica su proposta del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da n. 5 membri nominati dall'Assemblea, con le modalità indicate al presente articolo.
Il numero massimo dei consiglieri si intende automaticamente adeguato ad eventuali successive disposizioni legislative o regolamentari, nazionali o regionali, di grado superiore rispetto al presente statuto.
Sulla base del numero massimo di consiglieri nominabili, l'Assemblea indica il numero di Consiglieri che devono essere designati dai soci pubblici e il numero dei consiglieri che devono essere designati dai soci privati, tenuto conto che la maggioranza dei Consiglieri deve in ogni caso essere designata dai soci pubblici.
Laddove l'Assemblea non decidesse diversamente, sono designati dai soci pubblici la metà più uno dei Consiglieri; la parte restante è designata dai soci privati.
Il Consiglio così nominato eleggerà al suo interno, a maggioranza assoluta dei componenti, un Presidente, tra i membri designati dai soci pubblici, e un Vicepresidente, tra i membri designati dai soci privati.
I Consiglieri restano in carica 3 anni.
Nel caso in cui venisse a mancare per qualsiasi ragione un membro del Consiglio Direttivo, si procederà alla sua sostituzione secondo le disposizioni dell'art. 2386 del codice civile, nel rispetto dei criteri previsti dal presente articolo.
I sostituti durano in carica sino al termine del mandato dei sostituiti.

ARTICOLO 16 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo cura la gestione dell'Agenzia ai fini del suo regolare e ordinato funzionamento.
Pertanto è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le competenze riservate agli altri Organi dell'Agenzia stessa.
Il Consiglio Direttivo, in particolare:

1) provvede all'attuazione degli scopi previsti dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti interni dell'Agenzia;
2) cura la gestione interna ed esterna dell'Agenzia;
3) delibera sull'ammissione di nuovi soci;
4) prende atto e formalizza il passaggio da socio ordinario a socio sostenitore dandone comunicazione all'Assemblea dei soci;
5) delibera sulla cessazione, sul recesso e sull'esclusione dei soci, ai sensi e ai fini del presente Statuto;
6) sottopone all'approvazione dell'Assemblea i regolamenti interni dell'Agenzia e determina la struttura organizzativa ed operativa dell'Agenzia;
7) approva il piano annuale e/o pluriennale delle attività e degli investimenti dell'Agenzia;

8) richiede ai soci i versamenti necessari per il raggiungimento delle finalità sociali;
9) redige i bilanci preventivi e consuntivi, e la relazione annuale sull'andamento generale della gestione sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
10) modifica la sede operativa dell'Agenzia;
11) propone all'Assemblea i compensi da riconoscere al Collegio dei Revisori;
12) nomina il Direttore, ne stabilisce il compenso e la durata dell'incarico; ne fissa i compiti e le modalità della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo;
13) predispone la Pianta Organica da sottoporre all'Assemblea e delibera le assunzioni provvedendo ai conseguenti adempimenti, stabilisce il compenso degli assunti secondo le deliberazioni dell'Assemblea;
14) esplica ogni atto ulteriore necessario al conseguimento degli scopi sociali ed all'applicazione dello Statuto e dei regolamenti interni.

ARTICOLO 17 - CONVOCAZIONE E ADUNANZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno 5 giorni.
Si riunisce almeno quattro volte all'anno per deliberare sui bilanci, sulla attività e gli investimenti dell'Agenzia e per predisporre il programma di cui al precedente art. 11.
Si riunisce altresì ogni volta che la sua convocazione sia richiesta dal Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza - per presenza si intende anche il ricorso a sistemi di audio e video conferenza - della maggioranza dei suoi membri e delibera in caso di parità con prevalenza del voto di chi presiede.
Decadono dall'incarico i membri del Consiglio Direttivo che risultano assenti ingiustificati per almeno tre sedute consecutive.

ARTICOLO 18 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e firma tutti i suoi atti.
Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 19 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni su delega e/o richiesta del Presidente stesso, o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

ARTICOLO 20 - IL DIRETTORE

E' nominato dal Consiglio Direttivo.
Dirige e coordina l'attività operativa dell'Agenzia, nei limiti dei compiti assegnatigli dal Consiglio Direttivo. E' responsabile della attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'assemblea e partecipa ove richiesto alle sedute del Consiglio e dell'Assemblea.

ARTICOLO 21 - PERSONALE DELL'AGENZIA E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'assunzione del personale da effettuarsi in regime di diritto privato è deliberata dal Consiglio Direttivo, secondo criteri di competenza tecnica, snellezza e flessibilità operativa, ridotta dimensione, economicità in rapporto alle risorse da gestire stabiliti dall'Assemblea. L'Agenzia può avvalersi, mediante appositi accordi, del personale, delle attrezzature organizzative, delle sedi, dei soci e di terzi.

ARTICOLO 22 - COMITATI TECNICI

Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenesse opportuno, può costituire un comitato tecnico composto da soci pubblici e un Comitato tecnico composto da soci privati entrambi costituiti sulla base di criteri di rappresentatività ed incaricati di svolgere la funzione di organi consultivi in ordine a decisioni rilevanti su materie di competenza del Consiglio Direttivo e su iniziativa della Presidenza.

ARTICOLO 22 bis - COMITATO TECNICO PROGRAMMATICO

E' costituito un Comitato tecnico programmatico composto da esperti nelle attività di competenza dell'Agenzia, nominati dall'Assemblea nel numero massimo fissato dalla medesima.
La durata del Comitato tecnico programmatico coincide con quella del Consiglio Direttivo.
Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un suo delegato.
Il Comitato tecnico programmatico formula proposte e pareri di carattere consultivo riguardanti l'attività dell'Agenzia e la definizione dei programmi e favorisce il mantenimento di un rapporto di collaborazione operativa costante con i soci dell'Agenzia e con gli altri soggetti che nell'ambito di competenza cooperano per lo sviluppo turistico [illegible].
Potranno essere riconosciuti ai componenti dello stesso i soli rimborsi spese.

ARTICOLO 23 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi che vengono nominati dall'Assemblea con l'osservanza dei seguenti criteri:

1) i soci pubblici presenti in assemblea designano a maggioranza semplice un membro effettivo che assume la carica di Presidente;
2) i soci privati presenti in assemblea designano a maggioranza semplice un altro membro effettivo;
3) tutti i soci presenti in assemblea designano a maggioranza semplice un altro membro effettivo.

I Revisori durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare l'ordinata tenuta della contabilità e dell'amministrazione e di stendere annualmente una relazione da presentare all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio consuntivo.
L'Assemblea nomina inoltre due revisori supplenti designati, uno dei soci pubblici e l'altro dei soci privati.

ARTICOLO 24 - COMPETENZA DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Al Collegio dei Revisori sono attribuite le competenze di cui all'art. 2403 del Codice Civile.
Alle riunioni, alle deliberazioni ed all'attività del Collegio si applica la disciplina di cui agli artt. 2404 e 2405 del Codice Civile.

ARTICOLO 25 - ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

ARTICOLO 26 - CLAUSOLA ARBITRALE
Ogni controversia inerente all'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto o alle deliberazioni degli Organi sociali, o comunque riferentesi ai rapporti sociali, ivi comprese quelle con soci cessati, receduti o esclusi, o con persone fisiche che rivestano o abbiano rivestito cariche nell'Agenzia, è deferita alla decisione di un arbitro rituale, designato d'accordo fra i componenti o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Alessandria.
L'arbitro deciderà in via equitativa, senza formalità di procedura ed inappellabilmente, e disporrà anche in ordine alle proprie spese e competenze.

ARTICOLO 27 - RIFERIMENTO ALLE LEGGI COMUNI
Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile. Per quanto concerne la partecipazione degli Enti locali, si fa riferimento alla normativa vigente che ne regola l'attività.

ARTICOLO 28 - SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento dell'Agenzia, l'Assemblea Straordinaria nomina uno o più liquidatori, determina i loro poteri nell'osservanza delle disposizioni di legge e stabilisce le modalità di liquidazione e i criteri di devoluzione dei beni e dell'eventuale attivo netto, in coerenza con la natura e le finalità dell'Agenzia e nel rispetto dei diritti dei soci.

ARTICOLO 29 - NORME TRANSITORIE
Nelle more della definizione dei regolamenti delle strutture operative e del personale, il Presidente dell'Agenzia dispone, coadiuvato dal Consiglio Direttivo, sull'ordinato e regolare svolgimento di tutte le attività dell'Agenzia stessa.
L'assunzione del personale e i relativi compiti saranno stabiliti da apposito regolamento di competenza dell'Assemblea Consortile.
I soci promotori al momento della costituzione risultano essere:
Provincia di Alessandria
Camera di Commercio di Alessandria
Comune di Alessandria
Comune di Acqui Terme
Comune di Casale Monferrato
Comune di Novi Ligure
Comune di Ovada
Comune di Tortona
Comune di Valenza
Comunità Montana Alta Val Lemme ed Alto Ovadese (Bosio)
Comunità Montana Val Borbera e Spinti (Cantalupo L.re)
Comunità Montana Valle Orba, Erro e Bormida di Spigno (Ponzone)
Comunità Montana Valli Curone Grue Ossona (S.Sebastiano C.ne)
Tutti i rimanenti aspetti verranno normati entro 90 giorni dalla costituzione.